

1. Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica all'omologazione dei veicoli della categoria M₁ fino a una massa massima di 3 500 kg e dei veicoli delle categorie M₂, M₃, N₁, N₂, N₃, O₃ e O₄ ⁽¹⁾, qualora dispongano di sistema di controllo della pressione degli pneumatici.

2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

2.1. «*omologazione di un veicolo*»: homologazione di un tipo di veicolo in relazione al sistema di controllo della pressione degli pneumatici;

2.2. «*tipo di veicolo*»: tipologia di veicoli che non differiscono fra loro in aspetti essenziali quali:

- a) la denominazione commerciale o il marchio di fabbrica del costruttore;
- b) le caratteristiche del veicolo che influiscono significativamente sulle prestazioni del sistema di controllo della pressione degli pneumatici;
- c) la concezione del sistema di controllo della pressione degli pneumatici;

2.3. «*ruota*»: ruota completa costituita da un cerchio e da un disco;

2.4. «*ruota gemellata*»: coppia di ruote montate sullo stesso lato di un asse, sullo stesso mozzo;

2.5. «*pneumatico*»: copertone, ossia un involucro flessibile rinforzato, dotato di una camera chiusa continua, o che forma una camera chiusa continua insieme alla ruota su cui è montato, essenzialmente toroidale, contenente un gas (in genere aria) o un gas e del liquido, concepito normalmente per essere utilizzato a una pressione superiore alla pressione atmosferica.

Gli pneumatici devono essere classificati nel modo seguente:

- a) pneumatici di classe C1 — pneumatici conformi al regolamento ONU n. 30;
- b) pneumatici di classe C2 — pneumatici conformi al regolamento ONU n. 54 identificati da un indice di capacità di carico (in montaggio singolo) inferiore o uguale a 121 e da un simbolo di categoria di velocità superiore o uguale a «N»;
- c) pneumatici di classe C3: pneumatici conformi al regolamento ONU n. 54 identificati da:
 - i) un indice di capacità di carico (in montaggio singolo) superiore o uguale a 122; oppure
 - ii) un indice di capacità di carico (in montaggio singolo) inferiore o uguale a 121 e un simbolo di categoria di velocità inferiore o uguale a «M»;

2.6. «*massa massima*»: valore massimo della massa del veicolo indicato dal costruttore come tecnicamente ammissibile (tale valore può essere superiore alla «massa massima ammissibile» stabilita dall'amministrazione nazionale);

2.7. «*carico massimo per asse*»: valore massimo, dichiarato dal costruttore, della forza verticale totale tra le superfici di contatto degli pneumatici o dei cingoli di un asse e il terreno, risultante dalla parte di massa del veicolo sostenuta da tale asse. Tale carico può essere maggiore del «carico consentito per asse» stabilito dall'amministrazione nazionale. La somma dei carichi per asse può essere superiore al valore corrispondente alla massa totale del veicolo;

2.8. «*sistema di controllo della pressione degli pneumatici*» (TPMS, dall'inglese *Tyre Pressure Monitoring System*): sistema, montato su un veicolo, in grado di valutare la pressione degli pneumatici o il variare della pressione nel tempo e di trasmettere le relative informazioni all'utente quando il veicolo è in movimento;

⁽¹⁾ Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2, www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

